

Il commercialista telematico

DDL FINANZIARIA 2007 – NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

a cura Dott. Matteo Esposito

(segnaliamo che il network del Commercialista Telematico
è a disposizione degli Enti Locali
[CLICCA QUI PER APPROFONDIMENTI](#))

Art.	Co	Testo normativo	Riferimenti legislativi	Destinatari	Sintesi
7	1	<p>All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";</p> <p>b) nel comma 4:</p> <p>1) le parole "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";</p> <p>2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"L'addizionale è dovuta alla provincia e al</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 360/98 art. 1 • D.lgs. 446/97 art. 52 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di aumentare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, nella misura massima di 0,8 punti percentuali • Predisposizione di apposito regolamento • Deliberazione da pubblicare sul sito www.finanze.it • L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito internet

Il commercialista telematico

<p>comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.”;</p> <p>c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.”;</p> <p>d) il comma 6 è abrogato.</p>			
---	--	--	--

Il commercialista telematico

7	2	All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono eliminate le seguenti parole: "e 2007".	- L. 311/2004 art. 1, co. 51 primo periodo	• Comuni • Province	• Sblocco addizionale IRPEF dal 2007
8	1	A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.	• D.lgs. 446/97 art. 52	• Comuni	• Possibilità di introdurre imposta di scopo • Finanziamento parziale di opere pubbliche • Adozione apposito regolamento
8	2	Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) le modalità di versamento degli importi dovuti.	• -	• Comuni	• Elementi del regolamento: a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) le modalità di versamento degli importi dovuti
8	3	L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.	• D.lgs. 504/92	• Comuni	• Imposta dovuta massimo per 5 anni • Aumento aliquota ICI massimo 0,5 per mille
8	4	Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.	• -	• Comuni	• Si applica la disciplina in materia di ICI
8	5	L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.	• -	• Comuni	• Destinazione degli introiti dell'imposta di scopo: - opere trasporto pubblico urbano - nuove opere viarie (escluse manutenzione dell'esistente) - opere significative di arredo urbano - opere risistemazione parchi e giardini - opere realizzazione parcheggi pubblici
8	6	Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.	• -	• Comuni	• L'opera può essere finanziata al massimo per il 30 per cento dall'imposta di scopo
8	7	Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento,	• -	• Comuni	• Restituzione ai contribuenti dell'imposta di scopo, in caso di mancato inizio dell'opera finanziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo

Il commercialista telematico

		ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.			
9	1	A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.	• D.lgs. 446/97 art. 52	• Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione contributo soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno • Finanziamento interventi manutenzione urbana e valorizzazione centri storici • Adozione apposito regolamento
9	2	Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altri simili strutture ricettive situate nel territorio comunale.	• -	• Comuni	• Il contributo è a carico dei soggetti non residenti nel territorio comunale che alloggia in strutture ricettive (alberghi, agriturismo, campeggi, ecc.)
9	3	Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.	• -	• Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti che alloggiano presso strutture destinate al turismo giovanile (es. ostelli gioventù') - strutture escluse dal regolamento comunale
9	4	Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.	• -	• Comuni	• Contributo dovuto: massimo 5 euro per notte
9	5	Il regolamento che istituisce il contributo determina: a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive; b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno; c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo; d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.	• -	• Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Il regolamento deve stabilire: <ul style="list-style-type: none"> - misure del contributo, rapportate alle categorie delle strutture ricettive - eventuali riduzioni ed esenzioni - periodo di applicazione del contributo, se infrannuale - termini e modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo
9	6	I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.	• -	• Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento del contributo da parte dei gestori delle strutture • Diritto di rivalsa sui soggetti passivi (loro clienti) • Presentazione al comune della dichiarazione relativa al tributo, secondo quanto previsto dal regolamento comunale
9	7	Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento	• -	• Comuni	• Notifica avvisi di accertamento entro 5 anni da mancata presentazione dichiarazione od omesso versamento

Il commercialista telematico

		sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.			
9	8	Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui agli articoli 16 e 17 del 18 dicembre 1997, n. 472.	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 471/97 art. 13 • D.lgs. 472/98 artt. 16 e 17 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni per omessa/infedele dichiarazione: <ul style="list-style-type: none"> - sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento importo dovuto • Sanzioni omesso/ritardato/parziale versamento: <ul style="list-style-type: none"> - si applica l'art. 13 D.lgs. 471/97 (sanzione 30%) • Sanzioni irrogate secondo gli artt. 16 e 17 D.lgs. 472/97
10	1	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione delle Province Italiane, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.	<ul style="list-style-type: none"> • DL 511/88 art. 6 • D.lgs. 504/95 art. 55 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Con provvedimento del Direttore Agenzia Dogane sono stabilite le modalità e i termini di trasmissione agli enti locali, interessati che ne facciano richiesta, dei dati relativi all'addizionale sull'imposta sull'energia elettrica, nonché le informazioni inerenti le relative procedure di liquidazione e di accertamento
10	2	Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la parola "venti" è sostituita da "trenta".	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 446/97 art. 56, co. 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità per le province di aumentare l'imposta di trascrizione dei veicoli nella misura massima del trenta per cento
11	1	Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.	<ul style="list-style-type: none"> • R.D. 639/1910 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina di messi notificatori da parte del dirigente dell'ufficio competente per la notifica di atti di accertamento relativi a tributi locali, a procedure esecutive di cui al RD 639/10 ed entrate extratributarie di comuni e province
11	2	I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5,	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 446/97 art. 52, co. 5, lettera b) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Scelta dei messi tra: <ul style="list-style-type: none"> - dipendenti amministrazione comunale o provinciale - dipendenti soggetti gestori servizio riscossione tributi - soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità

Il commercialista telematico

		lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.			
11	3	Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 446/97 art. 52, co. 5, lett. b) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Il messo opera sotto la direzione del soggetto che lo ha nominato e non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti
11	4	Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 472/97 art. 16 e 17 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 31 dicembre quinto anno successivo: <ul style="list-style-type: none"> - notifica avvisi di accertamento - sanzioni amministrative tributarie
11	5	Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazioni degli avvisi di accertamento • Indicazione ufficio per richiedere informazioni • Avvisi firmati dal funzionario designato dall'ente locale

Il commercialista telematico

		procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.			
11	6	Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.	• -	• Comuni • Province	• Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
11	7	Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.	• -	• Comuni • Province	• Richiesta rimborso somme versate e non dovute entro 5 anni • L'ente locale paga entro 90 giorni dalla richiesta di rimborso
11	8	La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.	• -	• Comuni • Province	• Interessi su somme dovute all'ente impositore o rimborsate al contribuente nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale
11	9	Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.	• -	• Comuni • Province	• Arrotondamento pagamento per difetto se > 0,49 euro • Arrotondamento pagamento per eccesso se < 0,49 euro
11	10	Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.	• -	• Comuni • Province	• Eventuali compensazioni, da parte dei contribuenti, per somme a debito e somme a credito • La disciplina delle compensazioni è stabilita dagli enti locali
11	11	Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.	• L.289/2002 art. 25	• Comuni • Province	• Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali non si dà luogo a versamenti o a rimborsi
11	12	Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la	• -	• Comuni • Province	• Deliberazione di tariffe e aliquote entro data di approvazione del bilancio di previsione • Se il termine di approvazione del bilancio di previsione viene prorogato, le deliberazioni hanno

Il commercialista telematico

		data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.			effetto retroattivo
11	13	Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 117, co. 2, lett. r) • TUEL, art. 161, co. 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province • Regioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione da parte di enti e regioni al MEF dei dati su entrate tributarie e patrimoniali • In caso di inosservanza, scatta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario • Apposito decreto per stabilire sistema di comunicazione, modalità e termini per la trasmissione dei dati
11	14	Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
11	15	Sono abrogati: a) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507: al comma 5 dell'articolo 9, le parole da "il relativo ruolo" fino a "periodo di sospensione"; il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71 ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76; b) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: i commi 1, 2, e 2-bis dell'articolo 11; le parole da "; il ruolo deve essere formato" fino a "di sospensione" dell'articolo 12; l'articolo 13; il comma 6 dell'articolo 14; la lettera l), del comma 1; i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 507/93 art. 9, c. 5, c. 6, art. 10, art. 23, c. 4, art. 51, art. 53, art. 71, c. 4, art. 76, c. 5 • D.lgs. 504/92, art. 11, co. 1-2-2bis, art. 12, art. 13, art. 14, c. 6; • D.lgs. 446/97, art. 59, c. 1-2-3 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	Abrogazioni delle norme relative ai tributi locali in quanto non compatibili con le disposizioni della finanziaria 2007

Il commercialista telematico

11	16	Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato; b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono aggiunte le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica"; c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili."; d) il comma 6 dell'articolo 11 è abrogato. e) all'articolo 12, comma 1, la cifra "90" è sostituita da: "60".	• D.lgs. 504/92 art. 5 c. 4, art. 8 c. 2, art. 10 c. 6, art. 11 c. 6, art. 12 c. 1.	• Comuni • Province	• Modifiche/abrogazioni riguardanti l'ICI
11	17	Al comma 53, dell'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico."	• DL 223/2006, art. 37 c. 53 • D.lgs. 463/97 art. 3-bis	• Comuni • Province	• Obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico
11	18	La lettera n), del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.	• D.lgs. 446/97 art. 59 c. 1 n)	• Comuni • Province	• Abrogazione norma che prevedeva che gli enti potevano razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario
11	19	All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: "in modo che detta tariffa" fino alla fine del periodo, sono eliminate.	• D.lgs. 446/97 art. 62 c. 2 d)	• Comuni • Province	• Abrogazione norme non coerente con l'attuale previsione del DDL 07
11	20	Il comma 1, dell'articolo 7-octies, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.	• DL 7/05 art. 7-octies, c. 1	• Comuni • Province	• Abrogazione norme non coerente con l'attuale previsione del DDL 07

Il commercialista telematico

		43, è abrogato.			
11	24	I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 446/97 art. 53 • L. 488/99 art. 68, c. 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	• I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate.
11	25	I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 285/92 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	• I poteri di cui al comma 24 non includono la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada
11	26	Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.	• -	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	• I soggetti di cui al comma 24 devono essere in possesso del diploma superiore e devono aver seguito apposito corso di preparazione e qualificazione e aver superato esame di idoneità
11	27	I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.	<ul style="list-style-type: none"> • L. 1423/56 • L. 575/65 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	• I soggetti di cui al comma 24 non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria
11	28	I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo dell'articolo 70, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 507/93 art. 70 • DPR 158/99, allegato 1, punto 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	• I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo dell'articolo 70, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
12	1	In attesa del riassetto organico del sistema di	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni 	• Istituzione compartecipazione IRPEF del 2%

Il commercialista telematico

		finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, è istituita, in favore dei Comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.	504/92, art. 34, co. 1, lett. a)		<ul style="list-style-type: none"> • Decorrenza 1 gennaio 2008 • Aliquota applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento • Riduzione di pari ammontare dei trasferimenti ordinari
12	2	Dall'anno 2008, per ciascun Comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario, ed è attribuita una quota di compartecipazione in egual misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.	-	• Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione trasferimenti ordinari • Attribuzione quota di compartecipazione di uguale importo alla riduzione
12	3	A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'IRPEF, è ripartita fra i singoli Comuni secondo criteri che saranno definiti con apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa da realizzarsi in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. I criteri di riparto dovranno tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.	-	• Comuni	• Dal 2009, l'incremento del gettito compartecipato IRPEF, rispetto al 2008, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti da un apposito decreto
12	4	Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all'attuazione del presente articolo si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni, Province e Comuni.	-	• Comuni di • Regioni a • statuto speciale • province • Trento • Bolzano	• All'attuazione di quanto previsto nell'articolo 12, si procede in base alle disposizioni dei rispettivi statuti
13	1	Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 65: 1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d)	D.lgs. 112/98 art. 65 c. 1, art. 66 c. 1	• Comuni • Province	• Partecipazione degli enti locali al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando le funzioni mantenute in capo allo Stato

Il commercialista telematico

		<p>alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari;”;</p> <p>2. la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.”.</p> <p>b) al comma 1 dell’articolo 66: la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, lettera h);”.</p>			
14	1	<p>A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 per le funzioni ivi elencate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 112/98 art. 66 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni capoluogo • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 1/1/2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali
14	2	<p>I comuni non capoluogo di provincia , a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Comunità Montane 	<ul style="list-style-type: none"> • I comuni non capoluogo di provincia , a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
14	3	<p>Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure a cura dell’ Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Comunità Montane 	<ul style="list-style-type: none"> • Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure a cura dell’ Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane
14	4	<p>L’Agenzia del Territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 82/05 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 1/10/07 l’Agenzia del Territorio definisce le specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale

Il commercialista telematico

		decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.			
14	5	L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.	• -	• Comuni • Province	• Presidio delle fasi del processo da parte dell'Agenzia del Territorio • Supporto dell'Agenzia del Territorio ai Comuni per la formazione del personale
14	6	Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. L'attuazione del presente comma non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	• -	• Comuni • Province	• Uno o più DPCM entro 30/6/07 per rideterminare le risorse umane (anche tramite distacco), strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali e definire le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali • Nessun maggiore onere a carico della finanza pubblica
14	7	Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.	• -	• Comuni • Province	• Monitoraggio in collaborazione tra comuni e Agenzia del Territorio per informazione al MEF
15	2	La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituita dalla seguente: "b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito,	• L. 575/65 art. 2-undecies, c. 2, lett. b)	• Comuni • Province • Regioni	• I beni immobili confiscati sono trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, per le finalità indicata nel comma

Il commercialista telematico

		<p>ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;".</p>			
17	1	<p>All'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d'interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. E' elemento prioritario di individuazione,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L.351/2001 art. 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità per l'Agenzia del demanio di individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d'interventi di sviluppo locale

Il commercialista telematico

		nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità."			
38	1	Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 281/97 art. 8 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province • Regioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Stipula convenzioni tra enti locali/regioni e Ministero Interni per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini
41	1	Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuati entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al successivo comma 8, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.	<ul style="list-style-type: none"> • L. 488/99 art. 26 • L. 388/00 art. 58 • D.lgs. 165/01 art. 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di ricorrere, per gli enti locali, alle convenzioni disciplinate dalla L. 488/99 e dalla L. 388/00 questo articolo o utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limite massimo
41	7	Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di	<ul style="list-style-type: none"> • DL 163/06 art. 33 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni • Comuni 	<ul style="list-style-type: none"> • Le Regioni possono costituire centrali di committenza per l'acquisto di beni e servizi, anche a favore di enti locali

Il commercialista telematico

		beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell' art. 33 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.		• Province	
41	9	Le centrali regionali e la Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno la Conferenza Stato-Regioni, approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	• -	• Regioni • Consip Spa	• Sistema a rete tra centrali regionali e Consip spa
41	10	E' abrogato l'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.	• L. 388/00 art. 59	• -	• Abrogazione dell'art. 59 della L. 388/2000 che disciplinava l'acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa
45	1	E' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle Autonomie locali. La Commissione opera sulla base delle direttive del Ministro dell'economia e delle finanze e delle indicazioni del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le Autonomie locali e sentita la Conferenza Unificata, con i compiti di: indicare proposte tecniche sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell'entità del debito pubblico; operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro-periferia; verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri di Contabilità Nazionale ed Europea.	• -	• Commissione Tecnica	• E' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle Autonomie locali
45	2	Per l'espletamento della sua attività la	• L. 289/02,	• Commissione	• Soppressione Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale

Il commercialista telematico

		Commissione, di cui al comma precedente, si avvale della struttura di supporto dell' "Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale" (di cui alla legge 289/2002, art. 3, lett. b), la quale è contestualmente soppressa. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.	art. 3, lett. b)	Tecnica	
45	3	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza unificata, è definita la composizione e le funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Possono essere nominati fino a otto Commissari, di cui tre in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, più il Presidente, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica.	-	• Commissione Tecnica	• Composizione commissione: - massimo 8 commissari (tre rappresentanti le regioni e gli enti locali) più il Presidente, con specifiche competenze in materia di finanza pubblica
48	1	I commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituiti dai seguenti: "89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (omissis)	• L. 266/2005, art. 1, c. 89	• RGS	• Soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e attribuzione delle relative competenze ad un dipartimento della RGS
59	1	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui agli artt 73 e 74 della presente legge, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) articolo 32 della presente legge, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 57, commi 2, 3 e 11,	• DDL 2007: - art. 73 - art. 74 - art. 32 - art. 57, c. 2-3-11 - L. 266/05, art. 1 c. 189-191-194, c. 198/206. - L. 311/04, art. 1, c. 98	• Regioni • Province • Comuni	• Facoltà per gli enti locali di far riferimento alle norme riferibili alle amministrazioni centrali

Il commercialista telematico

		della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006 - sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.			
59	2	Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.	• -	• Regioni • Province • Comuni	• Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
59	3	Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	• L.311/04, art. 1 c. 98 • L. 266/05, art. 1 c. 198	• Comuni < 5.000 abitanti	• Gli enti non soggetti al patto di stabilità faranno riferimento all'art. 1, c. 98 LF 2005 (che rimandava ad un DPCM) e all'art. 1, c. 198 LF 2006 (che disponeva, per gli anni 2005/2006/2007, la diminuzione dell'1% del costo del personale rispetto al 2004)
68	9	Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive	• D.lgs. 281/97	• Regioni • Comuni • Province	• Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti (CTP) in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

Il commercialista telematico

		di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.			
73	1	Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 117, c. 3 Cost. • Art. 119, c. 2 Costi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni di Trento e Bolzano 	<ul style="list-style-type: none"> • Concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
73	2	A decorrere dall'anno 2007 è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza.	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni di Trento e Bolzano 	<ul style="list-style-type: none"> • Apposito decreto per la sperimentazione dal 2007 del saldo finanziario come base di riferimento del patto di stabilità interno
73	3	In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito del 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 2,5 per cento e del 2,4 per cento, nel rispetto del patto di stabilità interno.	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni a statuto ordinario 	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 2007/2009 Regioni statuto ordinario: <ul style="list-style-type: none"> - 2007 = spese finali 2005 (meno) 1,8% - 2008 = spese finali 2007 (più) 2,5% - 2009 = spese finali 2008 (più) 2,4%
73	4	Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: <ul style="list-style-type: none"> a. spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; b. spese per la concessione di crediti. 	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni a statuto ordinario 	<ul style="list-style-type: none"> • Spese finali = spese correnti (più) spese in conto capitale (meno) spese per la sanità (meno) spese per concessione di crediti
73	5	Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di cassa; con riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Regioni a statuto 	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi di competenza e di cassa • Competenza=impegni spese correnti + pagamenti spese in conto capitale

Il commercialista telematico

		alla competenza, le spese finali si calcolano assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale.		ordinario	
73	6	Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 1 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui all'articolo 73, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dall'articolo 73.	• DDL 07 art. 73	• Regioni a statuto speciale • Province Trento e Bolzano	<ul style="list-style-type: none"> • Accordo con MEF per fissare gli obiettivi di finanza pubblica • In caso di disaccordo, valgono le norme previste per le regioni a statuto ordinario
73	7	Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.	• DDL 2007, art. 73 c. 6	• Regioni a statuto speciale • Province Trento e Bolzano	<ul style="list-style-type: none"> • Oltre alle previsioni del precedente comma 6, le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano concorrono agli obiettivi di finanza pubblica mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali
73	8	Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno	• -	• Regioni • Province Trento	<ul style="list-style-type: none"> • Facoltà per le regioni e le province di Trento e Bolzano di estendere le regole sul p.s.i. anche nei confronti di enti ed organismi strumentali

Il commercialista telematico

		nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.		Bolzano	
73	9	Il limite di indebitamento di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 è ridotto dal 25 per cento al 20 per cento. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano rideterminano il limite del proprio indebitamento in coerenza con la riduzione disposta per le regioni a statuto ordinario.	• L. 281/70 art. 10	• Regioni • Province Trento Bolzano	e • L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione • Il D.lgs. 76/2000 aveva portato il limite del 20% al 25%, ora si ripristina la versione originaria della norma
73	10	Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.	• L. 311/04 art. 3, c. 16/21	• Regioni • Province Trento Bolzano	e • Le regioni e le province autonome autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti di tali strutture.
73	11	Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole.	• DDL 07, art. 73, c. 2	• Regioni • Province Trento Bolzano	e • Sulla base della sperimentazione di cui al comma 2, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire le regole sul p.s.i. e l'anno di prima applicazione
73	12	Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it , le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza - come definita nel comma 5 - che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province	• -	• Regioni • Province Trento Bolzano	e • Comunicazione dati trimestralmente al MEF - RGS attraverso il sito web • Scadenze dell'invio per il 2007: 30/4/07 (1° trim) - 30/7/07 (2° trim) - 30/10/07 (3° trim) - 30/1/08 (4° trim) • Prospetto riferito sia alla competenza che alla cassa da approvare con D.M.

Il commercialista telematico

		autonome di Trento e di Bolzano.			
73	13	Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare - entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.	• DDL 07 art. 73, c. 12	• Regioni • Province Trento e Bolzano	• Invio certificazione entro 31 marzo anno successivo a MEF - Dipartimento Generale dello Stato • Certificazione firmata dal rappresentante legale (Presidente Regione/Provincia) e dal responsabile del servizio finanziario
73	14	In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.	• L. 131/03 art. 8 c. 1	• Regioni	• In caso di mancato rispetto del p.s.i., il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo • I provvedimenti vanno comunicati al MEF - RGS, entro la stessa data (31/5) • In caso di inadempienza, il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati entro la stessa data al MEF - RGS • Il MEF- RGS cura la pubblicazione sul proprio sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il p.s.i., quelle che hanno adottato i provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione
73	15	Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, nella regione interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente: a. l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella	• D.lgs. 398/90 art. 17 • D.lgs. 504/92	• Regioni	• Decorso il 30/6 inutilmente, nella regione inadempiente: - l'imposta sulla benzina per autotrazione aumenta di € 0,0258, con decorrenza 15 luglio - la tassa automobilistica aumenta di 5 punti percentuali rispetto alle tariffe vigenti

Il commercialista telematico

		misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b. la tassa automobilistica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.			
73	16	Nelle regioni in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.	• -	• Regioni	• Nelle regioni in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129
73	17	Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 15 e 16.	• -	• Regioni	• Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'imposta sulla benzina per autotrazione e la tassa automobilistica
74	1	Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	• Art. 117, c. 3 Cost. • Art. 119, c. 2 Cost.	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte di Province e Comuni con più di 5.000 abitanti. Sono esclusi i Comuni con meno di 5.000 abitanti
74	2	La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La determinazione del concorso del singolo ente è disciplinata dai commi 3 e 4; i commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che devono registrare il miglioramento corrispondente all'entità del concorso.	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Riduzione saldo tendenziale • Commi 3 e 4 determinano il concorso dell'ente agli obiettivi di finanza pubblica • Commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari devono registrare il miglioramento corrispondente all'entità del concorso
74	3	Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti devono seguire la seguente procedura: a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 4 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 1) province: 0,456 per l'anno 2007, 0,277 per l'anno 2008 e 0,199 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti: 0,500 per l'anno 2007, 0,435 per l'anno 2008 e 0,418 per l'anno 2009. b) calcolare la media triennale della spesa	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Si veda allegato 1 come esempio

Il commercialista telematico

		corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003-2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 1) province: 0,038 per l'anno 2007, 0,023 per l'anno 2008 e 0,017 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti: 0,034 per l'anno 2007, 0,030 per l'anno 2008 e 0,028 per l'anno 2009; c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).			
74	4	Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti
74	5	Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 3, lettera c).	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Per il triennio 2007/2009, gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari alla media del triennio 2003/2005, migliorato dell'entità del concorso (allegato 2)
74	6	Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione IRPEF attribuita in regime non dinamico; b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	<p>• Saldo finanziario di competenza = Entrate finali – Spese finali</p> <p>Accertamenti Titoli I-II-III + Incassi Tit. IV – Accertamenti Tit. II, cat. 1 (inclusa comp. Irpef) – Incassi Tit. IV, cat. 2 – Incassi entrate in c/capitale da finanziamenti UE – Incassi Tit. IV, cat. 6 (riscossione crediti) = = Entrate finali di competenza</p> <p>Impegni Tit. I + Pagamenti Tit. II – Pagamenti di spese in c/capitale finanziate da UE – Pagamenti di spese in c/capitale di programmi L. 443/2001 = = Spese finali di competenza</p> <p>• Saldo finanziario di cassa = Entrate finali – Spese finali</p> <p>Incassi Titoli I-II-III-IV – Incassi Tit. II, cat. 1 (inclusa comp. Irpef) – Incassi Tit. IV, cat. 2 – Incassi entrate in c/capitale da finanziamenti UE –</p>

Il commercialista telematico

		nazionale, e le entrate in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea; c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre 2006; d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti.			Incassi Tit. IV, cat. 6 (riscossione crediti) = = Entrate finali di cassa Pagamenti Tit. I-II - Pagamenti di spese in c/capitale finanziate da UE - Pagamenti di spese in c/capitale di programmi L. 443/2001 = = Spese finali di cassa Si veda l'esempio in allegato 2
74	7	Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it , le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 6, che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del comma 3.	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Comunicazione dati trimestralmente al MEF - RGS attraverso il sito web • Scadenze dell'invio per il 2007: 30/4/07 (1° trim) - 30/7/07 (2° trim) - 30/10/07 (3° trim) - 30/1/08 (4° trim) • Prospetto riferito sia alla competenza che alla cassa da approvare con D.M. • Il D.M. disciplina anche il modello dimostrativo dell'obiettivo di cui al comma 3 (entità del concorso dell'ente)
74	8	Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascun ente locale di cui al comma 1 è tenuto ad inviare - entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 7.	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Invio certificazione entro 31 marzo anno successivo a MEF - Dipartimento Generale dello Stato • Certificazione firmata dal rappresentante legale (Sindaco/Presidente Provincia) e dal responsabile del servizio finanziario
74	9	Per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2007, o negli anni successivi, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. Per gli enti istituiti dal 2003 si fa riferimento alla media degli anni, compresi nel triennio 2003/2005, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo	• -	• Enti di nuova istituzione	• Per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2007, o negli anni successivi, le disposizioni si applicano dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. • Per gli enti istituiti dal 2003 si fa riferimento alla media degli anni, compresi nel triennio 2003/2005, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno

Il commercialista telematico

		anno, quest'ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno.			
74	10	Gli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui, dopo la rielezione degli organi istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare le regole.	• TUEL, art. 143	• Enti commissariati	• Gli enti locali commissariati a decorrere dal 2003 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui, dopo la rielezione degli organi istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare le regole.
74	11	Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1 possono ricorrere all'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006. Le predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi.	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Indebitamento 2007 = debito al 30/9/2006 + 2,6% • Indebitamento 2008 = debito al 30/9/2006 + 5,4% • Indebitamento 2009 = debito al 30/9/2006 + 6,9% • Possibilità di revisione delle percentuali in base ai nuovi obiettivi programmatici
74	12	Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito dal comma 11, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte degli altri enti del proprio comparto. In caso di superamento dei limiti risultanti dall'applicazione del comma 11 e del presente comma, la provincia o il comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla procedura di compensazione. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito con il decreto di cui al comma 7 l'importo della consistenza del debito dell'anno precedente e l'eventuale	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Possibilità di superare i limiti di indebitamento di cui al comma 11, per compensazioni con altri enti dello stesso comparto, con autorizzazione del MEF • Trasmissione entro il 31 marzo di ogni anno di una situazione riepilogativa, su apposito modello, con importo consistenza del debito anno precedente, eventuale importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell'anno di riferimento, quota di debito ceduta o ricevuta

Il commercialista telematico

		importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell'anno di riferimento, con specifica indicazione dell'eventuale quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del presente comma. E' costituito presso la predetta Conferenza un apposito organismo di composizione mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di designazione dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza stessa, con il compito di formulare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali una ipotesi di compensazione.			
74	13	Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane si applicano le disposizioni di cui al comma 11.	• -	• Comuni < 5.000 abitanti • Comunità Montane	• Anche ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle Comunità Montane si applicano i limiti di indebitamento del comma 11
74	14	Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.	• -	• UPI • ANCI	• Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.
74	15	In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco ed il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno,	• L. 131/03 art. 8, c. 1	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di mancato rispetto del p.s.i., il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo • I provvedimenti vanno comunicati al MEF - RGS, entro la stessa data (31/5) • In caso di inadempienza, il Sindaco/Presidente della Provincia, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati entro la stessa data al MEF - RGS • Il MEF- RGS cura la pubblicazione sul proprio sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il p.s.i., quelle che hanno adottato i provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione

Il commercialista telematico

		quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.			
74	16	Decorso inutilmente il termine del 30 giugno: a) nei comuni interessati, con riferimento all'anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi di 0,3 punti percentuali; b) nelle province interessate con riferimento all'anno di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province stesse.	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Decorso il 30/6 inutilmente: - nei comuni interessati, con riferimento all'anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale IRPEF calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi di 0,3 punti percentuali; - nelle province interessate con riferimento all'anno di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province stesse
74	17	Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.	• -	• Province • Comuni > 5.000 abitanti	• Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizione IRPEF e l'imposta di trascrizione
75	1	I trasferimenti erariali per l'anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	• L. 266/05 art. 1 c. 153/154	• Tutti gli enti locali	• I trasferimenti erariali per il 2007 sono determinati in base alle disposizioni della finanziaria 2006
75	2	Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.	• L. 289/02 art. 31, c. 8 • L. 266/05, art. 1, c. 152	• Province • Comuni	• Conferma delle disposizioni in materia di compartecipazione IRPEF per l'anno 2007: - Per i Comuni 6,5% - Per le Province 1%
76	1	In attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modifiche: a) Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "la comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di	• Art. 117, c.2 lett. p) Cost. • TUEL, art. 27, c. 2 • TUEL, art. 32, c. 2-3 • TUEL, art. 78, c. 5 • TUEL, art. 81, c. 1 • TUEL, art. 77, c. 2 • TUEL, art.	• Comuni • Province • Comunità Montane • Unione di Comuni • Consorzi	• Lett. a): l'organo rappresentativo della comunità montana è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale • Lett. b): Gli organi dell'Unione di Comuni sono l'Assemblea (formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio comunale, e il Presidente, eletto dall'Assemblea, che assume l'amministrazione dell'ente • Lett. c): eliminazione di una norma non coerente con la precedente lettera b) • Lett. d): - Divieto per Sindaco, Presidente della Provincia, Assessori e Consiglieri Comunali e Provinciali di assumere incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza degli stessi enti o di altri enti territoriali. - Possibilità di ricoprire incarichi decorsi due anni dalla cessazione dalla carica politica

Il commercialista telematico

	<p>sindaco di uno dei comuni della comunità. L'organo rappresentativo è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale.</p> <p>b) Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Lo statuto individua gli organi dell'unione nell'assemblea formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto dall'assemblea, che assume l'amministrazione dell'ente. Lo statuto individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse";</p> <p>c) Nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati.";</p> <p>d) Il comma 5 dell'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: "5 Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall'incarico di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale".</p> <p>e) Nel comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali";</p> <p>f) All'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti</p>	<p>82, c. 2-4-8</p> <ul style="list-style-type: none"> •DM 119/00 art. 10 •TUEL, art. 82, c. 11 •TUEL, art. 84 	<ul style="list-style-type: none"> • Lett. e): l'art. 81 TUEL, disciplinante l'aspettativa, si applica a sindaci, presidenti di provincia, presidenti dei consigli comunali e provinciali • Lett. f): l'importo massimo dei gettoni dei consiglieri (comunali, provinciali, circoscrizionali e comunità montane), in un anno, non può essere superiore al 20% dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente • Lett. g): abrogazione della norma che rimandava allo statuto o regolamento la possibilità di trasformare il gettone dei consiglieri in un'indennità di funzione • Lett. h): Le indennità di funzione al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane spettano nella misura non superiore al 70% per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana • Lett. i): L'indennità di fine mandato per Sindaco e Presidente della Provincia spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi • Lett. l): con la soppressione delle parole "incrementati o", le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli amministratori possono essere soltanto diminuiti, con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti • Lett. m): conseguenza della precedente lett. l), viene abrogato il 2° periodo dell'art. 82, comma 11, TUEL che disciplinava l'aumento delle indennità • Entro il 30/1/2007, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, se superiori a quelli previsti dal DM 119/2000 • Lett. n): Abolizione delle indennità di missione per le trasferte degli amministratori • Lett. o): Fermo restando le disposizioni sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento carico della società
--	---	---	---

Il commercialista telematico

fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un anno da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

g) Il comma 4 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato;

h) All' articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente: “c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al settanta per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

i) L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi;

l) All' articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono soppresse le parole “incrementati o”;

m) All'articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato il secondo periodo.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, se superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo decreto del Ministro dell'interno;

n) L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

Il commercialista telematico

		<p>"1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>o) Ferme restando le disposizioni recate dall'articolo 60 e dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.</p>				
76	2	<p>La liquidazione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.</p>	• -	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province • Comunità Montane • Unione Comuni • Consorzi 	di	<ul style="list-style-type: none"> • La liquidazione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione
76	3	<p>Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi dell'assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.</p>	• -	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni • Province • Comunità Montane • Unione Comuni • Consorzi 	di	<ul style="list-style-type: none"> • Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi dell'assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate
79	1	<p>Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province</p>	•	<ul style="list-style-type: none"> • Circoscrizioni • Nuove Province 		<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione di apposita commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del territorio provinciale

Il commercialista telematico

		<p>attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del territorio provinciale. Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti, concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell'ambito delle risorse ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per i propri bilanci.</p>			
79	2	<p>Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le vigenti disposizioni sul patto di stabilità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TUEL, art. 15, c. 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni 	<ul style="list-style-type: none"> • Non si applicano, per un triennio, le regole sul patto di stabilità ai Comuni che si fondono
79	3	<p>I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TUEL, art. 15, c. 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni 	<ul style="list-style-type: none"> • I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ricevono trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. • Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
79	4	<p>I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TUEL, art. 24, 30, 33 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni 	<ul style="list-style-type: none"> • I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi o attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 TUEL (convenzioni ed esercizio coordinato di funzioni), ricevono trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. • Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune

Il commercialista telematico

		aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.			
79	5	Nell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane previste dall'articolo 27."	• TUEL, art. 27, 32	• Comuni	• Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane
80	1	Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	• TUEL, art. 82	• Società totale partecipazione di Comuni e Province	• Il compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del CDA delle società a totale partecipazione di Comuni e Province non può essere superiore al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia
80	2	Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.	• -	• Società totale partecipazione di Comuni e Province	• Se la società pubblica è partecipata da una pluralità di enti locali, il compenso del presidente e dei componenti il cda va calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci
80	3	Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	• TUEL, art. 84	• Società totale partecipazione di Comuni e Province	• Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, <u>nonché l'indennità di missione (ma quale indennità di missione? l'art. 84 TUEL viene riscritto dall'art. 76, c. 1, lett. n) del DDL 2007)</u>
80	4	Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.	• -	• Società partecipate da Comuni e Province	• I compensi spettanti al Presidente e ai componenti del CDA possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.
80	5	Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a	• -	• Società partecipate da Comuni e Province	• Il numero complessivo di componenti del CDA delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con DPCM • Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore del DPCM

Il commercialista telematico

		cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.			
80	6	Le Regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società	• -	• Regioni	• Le norme del presente articolo 80 si applicano anche alle società partecipate dalle regioni
80	7	Nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti "dei soli comuni capoluogo di provincia"; b) al comma 2, dopo la parola "circoscrizionali" sono inserite le seguenti "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia".	• TUEL, art. 82, c. 1-2	• Comuni capoluogo di provincia	• Indennità di funzione prevista per i consigli circoscrizionali limitatamente ai comuni capoluogo di provincia
80	8	Nel comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "cinquemila" sono sostituite dalle seguenti "quindicimila".	• TUEL, art. 234 c. 3	• Comuni < 15.000 abitanti	• Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore
85	3	Con effetto dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.	• L. 335/1995 art. 26, c. 2	• Enti locali	• Aliquota INPS per i co.co.co: - 23% collaboratori non assicurati presso altre forme obbligatorie - 16% collaboratori iscritti ad altre forme obbligatorie
133	1	A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della	• L. 1280/64 art. 1 • L. 494/99	• Enti locali	• Il fondo consolidato incrementato, dal 2007, di € 175 mln annui

Il commercialista telematico

		legge 25 novembre 1964 n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.	<ul style="list-style-type: none"> • art. 9 c. 1 • D.lgs. 504/92 • ART. 39 		
161	1	E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Enti locali 	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione fondo per lo sviluppo sostenibile
161	2	Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economie delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni ed Enti locali sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziarsi con il fondo di cui al primo comma.	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Enti locali 	<ul style="list-style-type: none"> • Emanazione di un Decreto per individuare annualmente le misure prioritarie
162	1	Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nonché della valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle indicazioni formulate in proposito dalla Commissione europea nell'ambito della Politica integrata di prodotto, adotta, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il "Piano d'azione nazionale sugli Acquisti verdi" da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Enti locali 	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di un Piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi, entro 1/3/2007
192	1	Il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della	<ul style="list-style-type: none"> • DL 223/06 • art. 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Enti locali 	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo per le Politiche sociali incrementato di € 215 mln per il 2007/2008/2009

Il commercialista telematico

		<p>Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'associazionismo e del terzo settore; finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.</p>			
193	1	<p>Il Ministro delle politiche per la famiglia di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e delle pari opportunità, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo del Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L. 131/03 art. 8 c. 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Enti locali 	<ul style="list-style-type: none"> • Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati
217	2	Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali			

Il commercialista telematico

Allegato 1 – (art. 74, c. 3) – Esempio di calcolo dell'importo annuo della manovra

Il commercialista telematico

A) CALCOLO MEDIA TRIENNALE PERIODO 2003/2005 SALDI DI CASSA				
ENTRATE		INCASSI		
		2003	2004	2005
	TITOLO I	32.352.013,07	33.381.833,15	47.396.960,81
	TITOLO II	16.310.608,03	20.372.368,20	9.399.172,13
	TITOLO III	13.990.738,60	14.262.485,78	19.850.616,96
	TITOLO IV	20.478.721,48	15.456.727,54	13.841.480,90
	(-) ENTRATE DA CREDITI (TIT. IV, CAT. 6)	42.105,65	15.506,97	3.825.407,80
	ENTRATE FINALI	83.089.975,53	83.457.907,70	86.662.823,00
SPESA		PAGAMENTI		
		2003	2004	2005
	TITOLO I	58.873.079,81	59.123.202,87	72.255.657,66
	TITOLO II	27.360.183,28	22.228.341,84	16.627.653,62
	(-) SPESE DA CREDITI (TIT. II, INT. 10)	1.626.650,51	742.997,33	1.125.252,33
	TOTALE	84.606.612,58	80.608.547,38	87.758.058,95
	DIFFERENZE	- 1.516.637,05	2.849.360,32	- 1.095.235,95
	MEDIA TRIENNALE		79.162,44	
B) CALCOLO MEDIA TRIENNALE PERIODO 2003/2005 SPESA CORRENTE DI CASSA				
SPESA		PAGAMENTI		
		2003	2004	2005
	TITOLO I	58.873.079,81	59.123.202,87	72.255.657,66
	MEDIA TRIENNALE		63.417.313,45	
	(+) COEFFICIENTE 0,034 (2007)		2.156.188,66	
	(+) COEFFICIENTE 0,030 (2008)		1.902.519,40	
	(+) COEFFICIENTE 0,028 (2009)		1.775.684,78	
	C) IMPORTO ANNUO MANOVRA	anno 2007		2.156.188,66
		anno 2008		1.902.519,40
		anno 2009		1.775.684,78

Il commercialista telematico

Allegato 2 – (art. 74, c. 6) – Esempio di calcolo obiettivi di competenza

Il commercialista telematico

ENTRATE	COMPETENZA		
	2003	2004	2005
TITOLO I	31.291.418,68	33.036.720,11	49.578.660,60
TITOLO II	21.464.126,48	19.634.642,54	5.433.109,12
TITOLO III	12.788.091,36	15.869.963,78	20.118.822,43
TITOLO IV	20.478.721,48	15.456.727,54	13.841.480,90
(-) trasferimenti correnti da Stato (tit. II, cat. 1)	18.705.173,45	16.896.152,77	16.823.022,36
(-) trasferimenti c/capitale da Stato (tit. IV, cat. 2)	150.784,76	73.542,87	1.561.577,76
(-) entrate riscossioni crediti (tit. IV, cat. 6)	42.105,65	15.506,97	3.825.407,80
ENTRATE FINALI	67.124.294,14	67.012.851,36	66.762.065,13
SPESA	COMPETENZA		
	2003	2004	2005
TITOLO I	62.428.436,12	65.303.199,24	71.530.036,35
TITOLO II	27.360.183,28	22.228.341,84	16.627.653,62
(-) spese c/cap. cofinanziati UE	-	-	-
(-) spese c/cap. L. 443/01 CIPE	-	-	-
(-) spese concessione crediti (TIT. II, INT. 10)	1.626.650,51	742.997,33	1.125.252,33
TOTALE	88.161.968,89	86.788.543,75	87.032.437,64
DIFFERENZE	- 21.037.674,75	- 19.775.692,39	- 20.270.372,51
MEDIA 2003/2005		- 20.361.246,55	
concorso ente 2007		2.156.188,66	
Obiettivo 2007		- 18.205.057,89	
concorso ente 2008		1.902.519,40	
Obiettivo 2008		- 18.458.727,15	
concorso ente 2009		1.775.684,78	
Obiettivo 2009		- 18.585.561,77	